

**Litispendenza - presupposti - cancellazione di una delle cause dal ruolo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4814 del 23/02/2024 (Rv. 670430-01)**

Insussistenza della litispendenza - Rilevanza della situazione fattuale al momento della decisione - Fattispecie.

La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4814 del 23/02/2024 (Rv. 670430-01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_039, Cod\_Proc\_Civ\_art\_309, Cod\_Proc\_Civ\_art\_307